

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2461 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2022

che riconosce il sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾ (la «direttiva»), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce prescrizioni per determinati combustibili, segnatamente biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato. Tali prescrizioni garantiscono che i suddetti combustibili possano essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e se consentono di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Inoltre, l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾ stabiliscono i criteri per determinare: i) quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni; e ii) quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. L'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità di determinati carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva (UE) 2018/2001 contiene inoltre norme per calcolare il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili agli obiettivi stabiliti nel settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo del contributo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi. Ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono essere utilizzati per: i) certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire da biomassa, compresi i combustibili gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità stabiliti nella direttiva; ii) fornire dati accurati sulla riduzione di emissioni di gas a effetto serra; iii) certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

